



**Azienda Speciale Comunale
PAISTOM**

Via Vittorio Emanuele n. 1

84047 Capaccio(SA)

CF e P.IVA 05097740657

Tel 0828/812224

Fax 0828/812239

e-mail aziendaspecialepaistom@comune.capaccio.sa.it

IL DIRETTORE

(decreto sindacale di nomina n. 43540 del 05/12/2012)

DETERMINA N. 65 del 01/07/2013

Gara di appalto pubblico per l'affidamento del servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato sino al 31/12/2015 CIG: 50141108 CCE. Esecuzione in via d'urgenza del contratto. Approvazione schema del Contratto di Servizio.

Premesso

Che il Comune di Capaccio con delibera di consiglio comunale n. 96 del 29/11/2012 ha costituito l'Azienda Speciale Comunale "Paistom" quale Ente Strumentale del Comune, ai sensi dell'art.114 dl D.Lgs.267/2000, per la gestione dei seguenti servizi: manutenzione del patrimonio beni di utilizzo pubblico, viario comunale, cunette e segnaletica stradale, verde pubblico, cimiteriali, spiagge pubbliche, idrici comunali, turismo e spettacolo, informatici al cittadino e di back e front end;

Che in data 04/12/2012 è stato formalmente sottoscritto l'atto costitutivo dell'Azienda Speciale "Paistom" e registrato al repertorio dell'Ente con n. 3899;

Che il Comune di Capaccio con atto consiliare n. 103 del 14/12/2012 ha:

- preso atto della formale costituzione dell'Azienda Speciale "Paistom" e della nomina del Consiglio di Amministrazione e del Direttore;
- ha approvato lo Statuto dell'Azienda Speciale "Paistom";
- ha approvato il Piano - programma contenente la relazione sulle attività gestionale amministrativa - contabile e sulla situazione economica-finanziaria per il quinquennio 2013/2015;
- ha approvato lo schema di convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom" per la gestione dei servizi pubblici in modo strumentale;

Che è stata stipulata la convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom";

Che l'Azienda speciale intende gestire in modo diretto i servizi affidati ricorrendo a forme di contratti di somministrazione a tempo determinato, ai sensi dell'art.36 del D. Lgs 165/2001;

Visto l'art. 36, comma 1 e 2 del D. Lgs. 165/2001 che consente alle Pubbliche Amministrazioni di avvalersi di forme contrattuali flessibili di assunzioni e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinati nell'impresa;

Visto il D.Lgs.276/2003 " Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003 n. 30, che ha introdotto la nuova disciplina della somministrazione di manodopera a tempo determinato;

Preso atto che tale disciplina del lavoro temporaneo è applicabile anche alle Pubbliche Amministrazioni, ai sensi e nei limiti di cui all'art.86, comma 9 del D.Lgs 276/2003, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo;

Rilevato che tale forma contrattuale consente pertanto di assicurare i servizi istituzionali dell'Azienda nel rispetto delle condizioni di cui agli artt. 20 e 21 del decreto legislativo 276/2003.

Ritenuto opportuno , per le motivazioni sopra espresse, avvalersi di questa modalità di reclutamento, adottando una procedura operativa che preveda la stipula di un contratto normativo/quadro con un'agenzia di somministrazione di lavoro;

Atteso

che la somministrazione di lavoro a tempo determinato può essere acquisita dall'Azienda, avvalendosi di una delle agenzie autorizzate ai sensi del citato D.Lgs. 276/2003;

che la somministrazione di lavoro si configura come appalto pubblico di servizi per la selezione dei potenziali concorrenti;

che ai sensi dell'art.19 del D.Lgs. 163/2006 “codice dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture” il contratto di somministrazione di lavoro, in quanto contratto “concernenti contratti di lavoro” rientra tra i cd. “contratti esclusi” dall'applicazione del medesimo D.Lgs. 163/2006;

che ai sensi dell'art.27(Principi relativi ai contratti esclusi) del D.Lgs. 163/2006, l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture esclusi in tutto o in parte dall'ambito dell'applicazione oggettiva del codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità ;

Considerato

Che l'Azienda ha attivato adeguate procedure selettive finalizzate ad individuare una società autorizzata ai sensi del citato D.Lgs. n. 276/2003, per la fornitura di lavoro temporaneo,

Visto l'art.192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

“Art. 192 - Determinazioni a contrattare e relative procedure.

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.”;

Visto il Verbale n. 6 del 01/07/2013 che aggiudica in via provvisoria l'appalto pubblico per l'affidamento del servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato sino al 31/12/2015;

Ritenuto infine:

a) di dover procedere all'esecuzione in via d'urgenza in quanto la mancata esecuzione immediata determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinato a soddisfare in quanto l'Ente sarebbe privato di servizi e funzioni essenziali;

b) di approvare lo schema di Service nel quale definire i contenuti dettati dall'art. 192 D.Lgs n. 267/2000

D E T E R M I N A

1. la premessa è parte integrante del presente atto;
2. di dare esecuzione in via d'urgenza del servizio da aggiudicare, nelle more del termine definitivo, stante la necessità di avviare la gestione di servizi essenziali per l'Ente e per la comunità di Capaccio, all'Agenzia Tempor SPA – Agenzia per il lavoro- con sede legale in Milano e direzione generale e sede Amministrativa V.Le L. Schiavonetti 270/C 00173 Roma, che ha conseguito il punteggio complessivo di 99,281 punti (59,281 punti in relazione agli elementi economici e 40 punti in relazione agli altri elementi) e con il ribasso percentuale pari al 3,49% da applicare sul margine;



3. di approvare lo schema di contratto di servizio allegato alla presente che determina il regolamento specifico tra le parti;
4. di disporre la pubblicazione sul sito ufficiale dell'Azienda della presente Determinazione e del Contratto di Servizio;
5. di dare atto che verranno svolti i conseguenti atti gestionali ed organizzativi ed in via preliminare la comunicazione all'Agenzia Tempor SPA.

Il Direttore
Avv. Rosario Catarozzi

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, positioned over the printed name of the director.



**Azienda Speciale Comunale
PAISTOM**

Via Vittorio Emanuele n. 1

84047 Capaccio(SA)

CF e P.IVA 05097740657

Tel 0828/812224

Fax 0828/812239

e-mail aziendaspecialepaistom@comune.capaccio.sa.it

posta pec aziendaspecialepaistom@legalmail.it

CONTRATTO DI SERVIZIO PROVVISORIO AL FINE DI GARANTIRE L'AVVIAMENTO DEI LAVORATORI E L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO
PER IL TRIENNIO 2013/2015 (ai sensi del Dlgs. 276/2003 e s.m.)**

L'anno duemilatredici (2013) il giorno quattro del mese di Luglio , presso la sede legale dell'Azienda Speciale Comunale Paistom in Via V. Emanuele 1, 84047 Capaccio, tra:

- L'Azienda Speciale Comunale Paistom con sede Via V.Emanuele 1, di Capaccio con C.f./P.Iva n. 05097740657, rappresentata da Rosario Catarozzi, nato a Capaccio il 01/04/1959 nella qualità di Direttore Generale, di seguito denominata "Azienda"

e

- La società, TEMPOR SPA , con sede legale in Milano P.I. 12015620157, cf 00685980146 iscritta al Registro Imprese al n. 1495014 presso la CCIAA di Milano ,in qualità di azienda somministratrice del lavoro, rappresentata, in qualità di Amministratore Delegato dal dott. FRANCESCO GORDIANI nato a Roma il 09/01/1946, di seguito denominata "Agenzia".

PREMESSO

- che l'Azienda Speciale Comunale Paistom, ha attivato una procedura aperta di gara, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per la selezione di una Agenzia di somministrazione lavoro a tempo determinato abilitata a fornire le risorse umane necessarie a realizzare i servizi dati in gestione dal Comune di Capaccio nel triennio 2013/2015 per un importo di € 2.298.414,06, oltre iva su compenso agenzia, secondo le modalità previste nel capitolo tecnico di gara;
- che la prestazione in oggetto è stata aggiudicata all'Agenzia di somministrazione di lavoro indicata ;
- che la suddetta Agenzia di somministrazione di lavoro risulta iscritta nella sezione 1 dell'Albo di cui all'art. 4 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 276/2003 con *autorizzazione rilasciata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in 13-12-2004 prot. 1182-SG*;

Tutto ciò premesso, che si intende recepito e facente parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non allegato,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – AMBITO OGGETTIVO

1. Oggetto del presente atto è l'esecuzione da parte dell'Agenzia di un servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato. Il servizio comprende l'attività di ricerca, selezione, formazione, gestione amministrativa e sostituzione dei lavoratori somministrati.
2. Con la sottoscrizione del contratto, l'Agenzia si obbliga nei confronti dell'Azienda Speciale Paistom, all'esatto adempimento della prestazione affidata secondo le modalità, le condizioni

ed i termini specificati nei documenti indicati in premessa, in quelli in essi richiamati, nonché in conformità alle prescrizioni recate nel capitolato tecnico e nel presente contratto.


3. Il contratto prevede la somministrazione delle risorse umane necessarie a realizzare i servizi affidati in gestione dal Comune di Capaccio nel triennio 2013/2015 per un importo di € 2.298.414,06, oltre iva su compenso agenzia, secondo le modalità previste nel capitolo tecnico di gara;

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO DEFINITIVO

1. Il Contratto avrà decorrenza dalla data di aggiudicazione definitiva e sottoscrizione dell'atto di inizio attività ed avrà validità fino al 31/12/2015
2. L'Azienda si riserva di stipulare contratti semestrali, trimestrali, bimestrali o frazione di mesi in base alle esigenze di servizio. Il presente contratto infatti avrà validità sino alla data di aggiudicazione definitiva .

ART. 3 – AVVIO DELLA SOMMINISTRAZIONE ED EVENTUALI SOSTITUZIONI DEI LAVORATORI SOMMINISTRATI

1. L'Azienda procederà, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alla richiesta delle singole forniture di lavoro all'Agenzia mediante apposita richiesta scritta a firma del Legale Rappresentante, nel termine di preavviso di 5 giorni lavorativi o in quello minore eventualmente indicato in sede di offerta dall'Agenzia, fino ad un minimo di 24 ore solari;
2. L'Agenzia dovrà individuare lavoratori somministrati corrispondenti al profilo indicato nella richiesta dell'Azienda. I lavoratori somministrati dovranno essere opportunamente selezionati e formati in relazione alle competenze richieste dal profilo professionale e della categoria di inquadramento, secondo le modalità previste nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.
3. L'Azienda dovrà corredare ciascuna richiesta di lavoratore con le seguenti informazioni, che potranno anche essere anticipate telefonicamente. con fax o via e -mail:
 - a) descrizione della professionalità richiesta, corrispondente categoria, settore di specializzazione e grado di esperienza necessario;
 - b) modalità e durata presunta della prestazione lavorativa;
 - c) sede ed orario di lavoro;
 - d) dati relativi alla posizione e al tasso Inail applicato ai lavoratori dell'Azienda inquadrati nel medesimo profilo;
4. I prestatori di lavoro saranno adibiti alle mansioni e ai profili professionali previsti per i dipendenti del settore in conformità a quanto previsto dal vigente Ccnl, ed eventuali contratti integrativi e per le tipologie di utilizzo previste dalla normativa vigente in materia.
5. L'attività del lavoratore presso l'Azienda è soggetta alle disposizioni in materia di incompatibilità nel pubblico impiego in quanto applicabili, alla privacy e sicurezza.
6. L'Agenzia somministratrice è altresì tenuta a provvedere, con ogni onere a suo carico, ad eventuali sostituzioni entro 3 (tre) giorni dall'istanza dell'Azienda.
7. Il personale richiesto dall'Azienda dovrà essere già istruito e formato, a cura dell'Agenzia, in relazione alle competenze necessarie sulla base del profilo e della categoria d'inquadramento ed ai servizi da svolgere.
8. L'Agenzia dovrà garantire, durante il periodo di attività, il programma formativo proposto nell'offerta tecnico-economica.
9. Il lavoratore somministrato è sottoposto ad un periodo di prova, così come stabilito nel contratto collettivo delle società di somministrazione di lavoro.
10. Il lavoratore ha diritto a prestare l'opera lavorativa per l'intero periodo di assegnazione, salvo il mancato superamento del periodo di prova o della sopravvenienza di una giusta causa di recesso o di sostituzione.



ART. 4 – OBBLIGHI DELL'AGENZIA SOMMINISTRATRICE

- Dopo l'aggiudicazione l'Agenzia dovrà istituire almeno una sede operativa nel territorio della Provincia di Salerno dove ha sede l'Azienda;
- L'Agenzia si obbliga al pagamento diretto al lavoratore somministrato del trattamento economico dovuto in base alla corrispondente categoria contrattuale di inquadramento, nonché al versamento dei contributi previdenziali.
- La contribuzione previdenziale ed assistenziale dovuta dall'Agenzia ai lavoratori è quella prevista per i dipendenti delle Aziende di somministrazione;
- La contribuzione Inail è quella riferita alla posizione comunicata nella scheda di richiesta fornitura;
- Eventuali indennità di missione, indennità accessorie, rimborsi spese e buoni pasto spettanti al lavoratore saranno comunicati all'Agenzia fornitrice che provvederà a corrispondere i relativi compensi, salvo rimborso da parte dell'Azienda;
- L'Agenzia provvederà ad informare i prestatori di lavoro somministrati di tutti i rischi connessi all'attività che il prestatore svolgerà presso l'Azienda.
- Il personale richiesto dall'Azienda dovrà essere già istruito e formato, a cura dell'Agenzia, in relazione alle competenze necessarie sulla base del profilo e della categoria di inquadramento ed ai servizi da svolgere.
- L'Agenzia dovrà garantire, durante il periodo di attività, il programma formativo proposto nell'offerta tecnico-economica;
- L'Agenzia aggiudicataria si impegna inoltre a fornire, dietro richiesta dell'Azienda, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati e dei versamenti previdenziali ed infortunistici, al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata.
- L'Agenzia a fine anno dovrà presentare copia dei rendiconti annuali individuali (EMENS) dei singoli lavoratori utilizzati presso l'Azienda;
- Il pagamento al lavoratore somministrato deve avvenire entro il giorno 15 (quindici) del mese successivo alla prestazione.
- L'Agenzia si obbliga, all'atto della stipulazione del contratto di lavoro ovvero all'atto dell'invio presso l'Azienda, a comunicare per iscritto al lavoratore somministrato la data di inizio e la durata prevedibile dell'attività lavorativa presso l'Azienda .
- Sono a carico dell'Agenzia somministratrice tutti gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali di cui al DPR 1124/1965.
- L'Agenzia somministratrice si obbliga a fornire mensilmente all'Azienda copia delle buste paga dei lavoratori somministrati, al fine di consentire l'accertamento della regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata. Le predette copie devono contenere in calce la dichiarazione sostitutiva di conformità all'originale ai sensi degli artt. 19, 19 bis e 47 del DPR 445/2000.
- Inoltre, ha l'obbligo di sostituire il dipendente, qualora si assenti per qualsiasi motivazione, in mancanza non potrà addebitare nessun costo per il personale in malattia.
- L'Agenzia aggiudicataria si impegna a dare immediata comunicazione all'Azienda dell'assenza del lavoratore e a sostituire il medesimo a partire dal terzo giorno di assenza, previa richiesta dell'Azienda
- In caso di assenza, per la quale norme di legge o contrattuali riconoscono una tutela al lavoratore, l'Agenzia aggiudicataria provvederà a corrispondere la retribuzione pattuita.

ART. 5 – OBBLIGHI DELL'AZIENDA SPECIALE PAISTOM

1. L'Azienda si impegna a comunicare all'Agenzia gli estremi del Ccnl da applicare ed i relativi trattamenti retributivi e si obbliga a comunicare le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minore periodo di durata del rapporto.




2. L'Azienda si obbliga a rimborsare all'Agenzia somministratrice gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori somministrati.
3. Nel caso in cui dovesse adibire i lavoratori somministrati a mansioni superiori, l'Azienda ne darà comunicazione scritta all'Agenzia, con conseguente modifica del compenso spettante.
4. L'Azienda si obbliga, in caso di inadempimento da parte dell'Agenzia somministratrice e fatto salvo il diritto di rivalsa verso quest'ultima, al pagamento diretto al lavoratore somministrato del trattamento economico dovuto in base alla corrispondente categoria contrattuale di inquadramento, nonché al versamento dei contributi previdenziali. Il predetto diritto di rivalsa potrà essere esercitato anche sulla cauzione definitiva o sulle somme dovute e non ancora pagate all'Agenzia somministratrice, ferma restando la possibilità di risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 14.
5. L'Azienda osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di protezione, informazione e formazione, connessi all'attività lavorativa, in conformità a quanto previsto dal Decreto legislativo n.81/2008 e successive modificazioni.

ART. 6 – LUOGO DI ESECUZIONE

1. L'esecuzione del contratto ha luogo presso la sede dell'Azienda sul territorio comunale

ART. 7 – CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo massimo del presente atto globale, omnicomprensivo, fisso e invariabile, per l'esecuzione del predetto servizio di somministrazione di lavoro è fissato in € 2.298.414,06, comprensivo del margine d'Agenzia ed iva su compenso agenzia. Detto importo ha carattere presuntivo ed ha la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni.
2. L'Azienda corrisponderà all'Agenzia somministratrice esclusivamente gli importi dovuti in relazione alle singole prestazioni di lavoro regolarmente erogate dall'Agenzia somministratrice, calcolati applicando il moltiplicatore aggiudicato in sede di gara, pari a 3,49%, al costo orario delle singole prestazioni di lavoro regolarmente erogate, definito secondo quanto stabilito dal CCNL, dal CCDI e s.m.i. applicati dall'Azienda, il cui calcolo è riportato nell'allegato prospetto e che potrà essere assoggettato a variazioni in base ai contratti nazionali di lavoro o leggi, rimanendo a carico esclusivo dell'Agenzia ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata da parte dei lavoratori medesimi..
3. In caso di lavoro straordinario, l'Azienda corrisponderà all'Agenzia somministratrice anche gli importi dovuti in relazione alle ore di lavoro straordinario formalmente richieste dall'Azienda e regolarmente erogate dall'Agenzia somministratrice, calcolati applicando il moltiplicatore di cui al punto precedente, al costo orario dovuto per il lavoro straordinario regolarmente erogato, definito secondo quanto stabilito dal CCNL, dal CCDI e s.m.i. applicati dall'Azienda .
4. Eventuali produttività, trattamenti economici legati al risultato, indennità di missione, indennità accessorie, rimborsi spese e buoni pasto spettanti al lavoratore somministrato daranno luogo esclusivamente a rimborso da parte dell'Azienda, senza applicazione del moltiplicatore.
5. Gli importi calcolati ai sensi dei commi precedenti si riferiscono all'esecuzione della prestazione assunta a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
6. L'IVA si applica limitatamente al margine dell'Agenzia somministratrice.
7. Il moltiplicatore si intende formulato dall'Agenzia somministratrice in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, comprendendo tutti gli obblighi e gli oneri derivanti all'Agenzia somministratrice dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, regolamenti e disposizioni emanate dalle competenti autorità, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
8. L'Agenzia somministratrice non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del moltiplicatore, salvo quanto espressamente previsto dal presente atto.




9. Al fine del computo delle ore effettuate dal prestatore di lavoro l'Azienda, in persona del Legale Rappresentante o suo delegato, sottoscriverà un'apposita scheda indicante le ore lavorate, che sarà trasmessa all'Agenzia a cura dell'Azienda, dopo averla fatta controfirmare dal lavoratore;

ART. 8 – PAGAMENTI

1. L'Azienda provvederà al pagamento del servizio mensile, entro 60 giorni dalla prestazione, secondo quanto previsto dal D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, e comunque entro 30 giorni dalla data della ricezione della relativa fattura, che l'Agenzia emetterà mensilmente secondo le norme fiscali in vigore, allegando, copia delle buste paghe e dei versamenti INPS ed INAIL e quant'altro dovuto per legge, pagati nel mese per il personale somministrato ed il DURC;
2. Sul ritardato pagamento saranno applicati gli interessi legali stabiliti dalla legge.
3. Non potranno essere addebitati interessi per ritardi nei pagamenti dovuti a seguito di verifiche contributive, infortunistiche ed esattoriali (Equitalia).
4. L'emissione delle fatture di cui al precedente comma 1 deve avvenire successivamente alla comunicazione, da parte dell'Azienda, del computo delle ore lavorative regolarmente effettuate dai singoli lavoratori somministrati nel mese precedente a quello della comunicazione, secondo le risultanze del sistema automatizzato o di schede di rilevazione delle presenze in uso presso l'Azienda e le attestazioni di regolare esecuzione del dirigente responsabile delle strutture di assegnazione dei lavoratori somministrati o di suo delegato.
5. L'Azienda effettua la comunicazione di cui al precedente comma, entro il 10 (dieci) del mese successivo al mese in cui è erogata la prestazione da parte dei lavoratori somministrati.
6. Le fatture di cui al comma 1 sono emesse mensilmente dall'Agenzia, secondo le norme fiscali in vigore. Le predette fatture sono altresì emesse separatamente per ogni servizio a cui il lavoratore somministrato è stato destinato e sono intestate all'Azienda e trasmesse o consegnate c/o presso la sede legale, unitamente a copia delle buste paga dei lavoratori somministrati di cui al precedente, comma 5.
7. Qualora si verificano inesattezze o irregolarità nella documentazione fiscale o nel computo del corrispettivo della fattura, l'Azienda, per iscritto ed a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, provvederà alla conseguente contestazione.
8. Il termine per il pagamento è sospeso dal giorno del ricevimento da parte dell'Agenzia somministratrice della predetta contestazione.

ART. 9 – CAUZIONE DEFINITIVA

1. L'Agenzia aggiudicataria si impegna ed obbliga a fornire, contestualmente alla sottoscrizione del contratto definitivo, la cauzione definitiva secondo capitolato per l'esecuzione del presente contratto. Qualora l'Azienda esca, in tutto o in parte, la cauzione definitiva, l'Agenzia è obbligata a reintegrarla entro 30 giorni dalla data della comunicazione dell'Azienda.
2. La restituzione del deposito cauzionale definitivo verrà disposta su richiesta della ditta aggiudicataria al termine del contratto e quando questa avrà adempiuto a tutti gli obblighi previsti e sottoscritti.
3. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare dell'Azienda, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Agenzia somministratrice, dei documenti, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta progressiva esecuzione secondo la disciplina del presente contratto.
4. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato, successivamente alla scadenza del presente contratto, al momento del pagamento del saldo.
5. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga.
6. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del presente contratto e

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, somewhat illegible scribble. The second signature is more legible, appearing to be 'Blu' or similar.

cessa di avere effetto solo successivamente alla scadenza del presente contratto, al momento del pagamento del saldo.

7. La garanzia prevede la rinuncia espressa all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile ed è operativa entro quindici giorni dalla richiesta dell'Azienda .
8. La garanzia è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore dell'Azienda a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1938 c.c., nascenti dall'esecuzione del presente contratto.
9. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Agenzia somministratrice, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Azienda , fermo restando quanto espressamente previsto nel presente contratto in materia di contestazioni di inadempimento e applicazione di penali, ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali.
10. In ogni caso, il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dall'Azienda.
11. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Agenzia somministratrice dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Azienda.

ART. 10 – POLIZZE ASSICURATIVE

1. L'Agenzia dovrà presentare polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi, come previsto dal capitolato di gara.

ART. 11 – OBBLIGHI DI INFORMAZIONE


1. L'Agenzia somministratrice si obbliga ad informare l'Azienda sugli esiti delle verifiche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in ordine:
 - agli adempimenti previsti dal D.lgs. n. 276/2003, dalla relativa regolamentazione attuativa e dalle norme ordinarie sul collocamento;
 - agli adempimenti relativi alla regolare contribuzione ai fondi per la formazione e l'integrazione del reddito, al regolare versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
 - al rispetto degli obblighi previsti dal CCNL delle imprese di somministrazione applicabile.
2. L'Agenzia somministratrice si obbliga ad informare l'Azienda su ogni eventuale sospensione dell'autorizzazione allo svolgimento delle attività di somministrazione di lavoro di cui all'art. 4 del D.Lgs. 276/2003.

ART. 12 – SOSPENSIONE, RISOLUZIONE ED INTERRUZIONE DEL CONTRATTO

1. In ipotesi di sospensione dell'autorizzazione di cui all'art. 4 del D.Lgs. 276/2003 e per tutto il periodo di sospensione il contratto di somministrazione è sospeso.
2. Durante il periodo di sospensione, prosegue la gestione delle singole prestazioni di lavoro già in essere, per la durata previamente concordata, senza possibilità di attivazione di ulteriori prestazioni di lavoro.
3. Nel caso di interruzione della prestazione per causa imputabile al lavoratore o all'Agenzia, la stessa dovrà sostituire il lavoratore entro un giorno.

ART. 13 – VERIFICA E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. L'Azienda, con ampia ed insindacabile facoltà, e senza che l'Agenzia possa nulla eccepire, si riserva di effettuare verifiche e controlli circa l'osservanza di tutte le disposizioni contenute nel capitolato d'appalto. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l'Agenzia aggiudicataria dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.




2. L'azione disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro verrà esercitata dall'Agenzia, anche su segnalazione dell'Azienda, la quale comunicherà tempestivamente gli elementi che formano oggetto della contestazione.

ART. 13 – PENALI

1. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini fissati per il reclutamento e la sostituzione del singolo lavoratore somministrato di cui al precedente art. 3 comma 1, è applicata una penale pari ad € 50 (cinquanta).
2. Nell'ipotesi di inadempienza degli obblighi di informazione in ordine alla sospensione dell'autorizzazione di cui al precedente art. 12 è applicata una penale pari a € 100 (cento) per ogni singola giornata di sospensione.
3. L'Azienda potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente atto con quanto dovuto all'Agenzia somministratrice a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati.
4. La richiesta o il pagamento delle penali indicate nel presente atto non esonera in nessun caso l'Agenzia somministratrice dall'esecuzione dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
5. Il ritardo e l'entità della penale sono computati in termini di giorni solari.

ART. 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La risoluzione contrattuale potrà essere applicata, ad insindacabile giudizio dall'Azienda mediante lettera raccomandata nei seguenti casi:
 - mancato rispetto di quanto previsto in ordine al pagamento delle retribuzioni ed al versamento dei contributi per i prestatori di somministrazione di lavoro;
 - sopravvenuto stato fallimentare (o altra procedura concorsuale);
 - subappalti o cessioni di contratto o d'azienda;
 - perdita dei requisiti minimi previsti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara;
 - qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Agenzia aggiudicataria nel corso della procedura di gara;
 - mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Azienda, ai sensi del precedente articolo 9.
 - venire meno dell'iscrizione dell'Agenzia somministratrice all'albo di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) del D.lgs. 276/2003, o meglio alla sezione I di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 23 dicembre 2003 e, nelle ipotesi di revoca dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di somministrazione di lavoro;
 - in caso di grave negligenza nello svolgimento del servizio;
 - La reiterata mancata sostituzione del personale assente, o reiterate interruzioni delle prestazioni, saranno motivo di risoluzione contrattuale.
2. Nelle ipotesi indicate al presente comma, la risoluzione del contratto decorre dalla comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, da parte dell'Azienda.
3. Nel caso di inadempienze dell'Agenzia somministratrice le quali si protraggano oltre il termine, non inferiore a quindici giorni, assegnato dall'Azienda per porre fine all'inadempimento; l'Azienda ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c.;
4. In caso di risoluzione l'Azienda procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatti salvi i danni e le spese;
5. Con la risoluzione del contratto sorge inoltre in capo all'Azienda il diritto di affidare a terzi la prestazione o la parte rimanente di questa, in danno all'Agenzia somministratrice inadempiente. All'Agenzia inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda rispetto a quelle previste dal contratto risolto.
6. In particolare, in caso di risoluzione del contratto, l'Azienda ha la facoltà di:



- a) interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
 - b) procedere all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario;
 - c) affidare la prestazione o il completamento della stessa alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara.
7. E' fatto salvo il titolo al pagamento delle eventuali penali, nonché il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti.
 8. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

ART. 15 - RECESSO

1. Il recesso dal contratto da parte dell'Agenzia somministratrice comporta l'incameramento della cauzione definitiva costituita, fatti salvi i danni e le spese.

ART. 16 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

1. All'Agenzia somministratrice è fatto divieto di cedere o di dare in subappalto l'esecuzione di tutto o di parte della prestazione oggetto del presente contratto.
2. L'inosservanza del divieto di cui al comma precedente comporta la risoluzione di diritto del contratto e l'incameramento della cauzione a titolo di penale.

ART. 17 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA


1. L'Agenzia somministratrice si obbliga a mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti, sui dati e sulle informazioni di cui venga in possesso, a non divulgarli e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro consenso da parte dell'Azienda.

ART. 18 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le parti stipulanti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, oralmente e prima della sottoscrizione del presente atto, le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del presente atto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. L'Azienda, come rappresentata nel presente atto, tratta i dati relativi al presente atto stesso ed alla sua esecuzione in ottemperanza agli obblighi di legge.
3. La trasmissione dei dati avverrà anche per via telefonica o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. 196/2003.
4. Le parti stipulanti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
5. Le parti stipulanti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

ART. 19 - OSSERVANZA DI NORME E REGOLAMENTI

1. L'Agenzia somministratrice è soggetta alla piena osservanza delle seguenti disposizioni alle quali l'Azienda rinvia:
 - disposizioni in materia di retribuzioni e compensi a personale dipendente;
 - disposizioni previste dalla legge 12 marzo 1999 n. 68;

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized initial 'F' followed by a cursive name.

- disposizioni in materia di sicurezza e previdenza ed assicurazioni dei dipendenti e collaboratori;
 - disposizioni in materia di imposte, tasse e contributi;
 - disposizioni in materia di antimafia;
 - disposizioni del codice civile.
 - disposizioni in materia di privacy.
2. L'Agenzia somministratrice si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
 3. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento alle norme di legge in vigore in quanto applicabili.

ART. 20 – ONERI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico dell'Agenzia somministratrice tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ivi comprese le spese di bollo e di registrazione del presente contratto, ad eccezione di quelli che fanno carico alla stazione appaltante per legge.
2. L'Agenzia somministratrice dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che l'impresa è tenuta a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a suo carico.
3. Sono a carico dell'Agenzia somministratrice, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al presente atto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto del presente contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
4. Nel caso di mancato versamento, l'Azienda ha facoltà di trattenere dalla cauzione la somma dovuta, aumentata degli interessi legali, in sede di pagamento.

ART. 21 – FORMA DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto è redatto in forma di scrittura privata .

ART. 22 – FORO COMPETENTE


1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Agenzia somministratrice e l'Azienda, sarà competente in via esclusiva il Foro di Salerno.
2. È esclusa la clausola arbitrale.

ART. 23 – NORME FINALI

1. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente capitolato si fa riferimento alle norme di legge in vigore in quanto applicabili. Tutte le comunicazioni tra le parti oltre all'offerta saranno in lingua italiana.
2. Non è consentito apportare varianti, anche parziali, al capitolato.

Il sottoscritto Francesco Gordiani , in qualità di legale rappresentante dell'Agenzia, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 codice civile, il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere attentamente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:



art. 7 (corrispettivo); art. 8 (pagamenti); art. 13 (penali); art. 14 (risoluzione del contratto); art. 15 (recesso); art. 16 (divieto di cessione del contratto e subappalto); art. 22 (foro competente).


Capaccio, lì 04 luglio 2013

L' Agenzia somministratrice

Il presente atto si compone di n.10 .fogli

Di tutti gli allegati al presente contratto è stata omessa la lettura per concorde volontà delle parti che me ne hanno dato dispensa, avendomi le stesse dichiarato di averne preso esatta conoscenza.

L'AZIENDA
IL Direttore Generale



L' AGENZIA SOMMINISTRATRICE

